



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle scuole secondarie di secondo grado
Statali e Paritarie della Sardegna

E per il loro tramite

Ai componenti dei Consigli di Istituto
A tutto il personale docente

E per conoscenza

Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII
degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Province di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Oggetto: Garanzia del monte ore annuale di lezione per le II.SS. statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione. Chiarimenti riduzione unità oraria per cause di forza maggiore.

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute a vario titolo rispetto alla possibilità di ricorrere alla riduzione dell'unità oraria di lezione, peraltro sovente accompagnata all'adozione della "settimana corta", stante la delicatezza della questione, in considerazione dei profili di responsabilità che potrebbero conseguire a determinazioni illegittime, con la presente si intende fornire ai dirigenti/coordinatori e agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, le seguenti precisazioni e indicazioni cui uniformarsi per la definizione dell'orario delle lezioni per il nuovo anno scolastico.

Occorre innanzitutto premettere che a tutti gli studenti deve essere garantito il monte ore annuo obbligatorio di attività di lezione previsto dagli ordinamenti vigenti di cui agli allegati ai DD.PP.RR. 88/89 del 2010 o al D.lgs. 61/2017. Quest'ultimo, in base al combinato disposto dell'art. 74 comma 3 del D.lgs. 297/94 e dell'art. 138 comma 1 lettera d, del D.lgs. 122/98, deve essere realizzato in almeno 200 giorni di lezione nell'alveo del calendario scolastico regionale in conformità al monte ore ordinamentale.

Partendo da tale assunto, è necessario ricordare che l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, "finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale", prevista dalla legge 59/1997, in particolare dall'art. 21, si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale e il



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, a norma dello stesso articolo.

Il regolamento D.P.R. 275/99 riconosce alle istituzioni scolastiche la “*libertà progettuale*” coerentemente con “*gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio*”, che consente di favorire “*il miglioramento dell'offerta formativa*” mediante l'adozione di un curriculum organizzato “*in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie*”.

Lo stesso regolamento, all'art. 4, comma 2, prevede che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possano regolare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune, tra le quali, alla lettera b del comma citato, si prevede la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui.

Per gli istituti tecnici all'art. 5 comma 1-bis del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, viene anche precisato che l'orario annuale complessivo prevede un piano di studio conforme ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo, in particolare, all'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curriculum stesso.

I succitati regolamenti prevedono pertanto la possibilità di apportare riduzioni dell'unità oraria di lezione, nell'ambito dell'autonomia e della flessibilità didattica riconosciuta alle scuole, fermo restando che gli spazi orari residui, in quanto parte integrante del curriculum obbligatorio, devono essere utilizzati prevedendo forme di recupero sia da parte degli studenti che da parte dei docenti, per i quali è previsto il completamento dell'orario di insegnamento e il rispetto degli obblighi di servizio contrattuali.

Infatti, se l'obbligatorietà dell'utilizzazione degli spazi orari residui, con riferimento all'orario annuale complessivo delle lezioni a favore degli studenti, è sancita dai predetti regolamenti, per quanto attiene alla prestazione lavorativa del personale scolastico, occorre far riferimento al CCNL del comparto scuola attualmente vigente, risultante dal coordinamento del CCNL 2016/2018 e di quello del 2006/2009.

L'articolo 28 del CCNL 2006/2009, oltre a quantificare in 18 il numero di ore di attività di insegnamento per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado, stabilisce, al comma 8, che “*per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.*” Viene precisato, altresì, che la delibera di riduzione oraria per cause di forza maggiore è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

Al comma 7 dello stesso articolo viene poi previsto che al di fuori delle riduzioni dell'ora di lezione per causa di forza maggiore, “*qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

collegio dei docenti.”

La stessa previsione viene inoltre ribadita dall'art. 28 co. 2 del CCNL 2016/2018: “*al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”*.”

Al di là degli eventi imprevedibili e straordinari (calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici, inagibilità temporanea dei locali scolastici, ...) comportanti un impedimento all'effettivo svolgimento delle attività didattiche programmate dalla scuola, nel pieno rispetto del curriculum obbligatorio e del calendario scolastico regionale, resta dunque da delineare quali condizioni debbano necessariamente sussistere affinché possano invocarsi le cosiddette cause di forza maggiore, richiamate dal vigente CNLL, idonee a giustificare riduzioni orarie, estranee a qualsivoglia forma di libertà progettuale o flessibilità didattica riconosciuta alle scuole, in deroga al rispetto dell'orario curricolare obbligatorio e al recupero delle frazioni orarie non svolte da parte del personale docente

Come si è detto, l'art. 28 del CCNL 2006/2009, richiamando espressamente le circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 riferite alla possibile riduzione dell'unità oraria nei casi di acclamate e insuperabili difficoltà del sistema dei trasporti, riconduce anche quest'ultima ipotesi nel novero delle cause di forza maggiore per le quali il docente, lavoratore, “impossibilitato”, per ragioni a lui non imputabili, all'assolvimento della prestazione lavorativa dovuta per sinallagma contrattuale, è sollevato dal dovere di recupero delle frazioni orarie non svolte.

In linea generale, in assenza di una definizione espressa, il concetto di causa di forza maggiore è mutuato dal diritto penale e civile, identificandosi in quell'evento che il soggetto non è in grado di dominare, per cause che non dipendono dal soggetto medesimo. In materia contrattuale, con sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007, si è meglio dettagliato che la causa di forza maggiore presupponga due caratteri: straordinarietà e imprevedibilità. Il requisito di straordinarietà, secondo la citata giurisprudenza, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. L'imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente.

Risultano certamente connotati dal carattere di straordinarietà e imprevedibilità gli eventi eccezionali, di cui si è detto, alla cui occorrenza i Sindaci sono chiamati ad adottare ordinanze di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole in ragione di primarie esigenze di tutela della sicurezza e salute pubblica. Come indicato con nota DGOSV n.100/2012, al ricorrere di queste situazioni, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, deve comunque ritenersi “salva la validità dell'anno scolastico”, anche nei casi in cui siffatte cause di forza maggiore abbiano comportato, in concreto, un numero dei giorni di lezione inferiore al limite dei 200.

Tuttavia, ai fini della materia di cui si tratta, ove i caratteri della straordinarietà e imprevedibilità difficilmente risultano idonei a qualificare un persistente disallineamento tra gli orari scolastici e la rete del sistema dei trasporti, i principi e i criteri dai quali far discendere legittime deliberazioni di riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore, determinate da motivi estranei alla didattica, possono



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

unicamente ricercarsi nelle disposizioni diramate con circolare ministeriale n. 243 del 22.9.1979, cui si rimanda integralmente.

Alla luce delle disposizioni contenute nella predetta nota, per le scuole che ritengono di poter invocare le cause di forza maggiore ai fini della riduzione dell'unità oraria di lezione, deriva l'onere, per il Dirigente Scolastico, di svolgere un'adeguata istruttoria preliminare all'adozione della delibera del Consiglio di Istituto, che non potrà prescindere dallo svolgimento dei seguenti passaggi:

1. analisi accurata del fenomeno del pendolarismo con conseguente rilevazione delle criticità specifiche e verifica della distribuzione degli studenti pendolari nelle classi;
2. idonea e documentabile attività di interlocuzione con le aziende di trasporto al fine di superare eventuali disallineamenti tra gli orari delle corse della rete dei trasporti e l'orario scolastico previsto in ossequio alle previsioni ordinamentali;
3. presa d'atto (dovrebbe raccogliersi ampia e articolata documentazione in grado di rappresentare i passi esperiti) dell'impossibilità da parte delle aziende di trasporto di adeguare gli orari delle corse alle esigenze degli studenti, in accordo con l'orario delle lezioni;
4. ipotesi di riduzione oraria delle lezioni e relativo quadro orario da sottoporre al Collegio dei Docenti, elaborato in accordo con i parametri indicati nella circolare ministeriale n. 243 del 22.9.1979, dalla cui eventuale adozione consegua un evidente miglioramento in termini di allineamento tra gli orari dei mezzi di trasporto e quelli scolastici, tale da ridurre l'accertato disagio da parte degli studenti pendolari;
5. convocazione del Consiglio di Istituto competente per l'adozione della relativa delibera.

Tali deliberazioni dovranno poi tenere conto del fatto che, in ossequio alla CM n. 243 del 22.9.1979, già citata, “*la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti*” e che “*nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti*”. Inoltre, tranne per i “*giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore*”, in tutti gli altri casi, salvo eccezioni, la riduzione può riferirsi solo alla prima e all'ultima ora.

Esperita ogni ragionevole e documentabile iniziativa tesa a ricercare le opportune interlocuzioni con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di garantire la migliore compatibilità possibile tra i servizi di trasporto e gli orari scolastici, solo laddove non risultasse praticabile il superamento delle perduranti criticità concretamente rilevate, la scuola potrà legittimamente procedere all'adozione di delibere di riduzione dell'unità oraria di lezione per cause di forza maggiore dovuta ai trasporti scolastici, non soggette a recupero, che dovranno comunque:

- risultare temporalmente circoscritte e comunque di efficacia non superiore a un anno scolastico;
- essere adottate “*in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento*” in carenza dei presupposti;
- risultare “*inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile*”;
- essere motivate da “*accertate esigenze sociali degli studenti*”;
- “*derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti*”;
- “*riferirsi, possibilmente, solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto*”.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Le deliberazioni concernenti la riduzione dell'unità oraria di lezione determinate da motivi estranei alla didattica, ricondotte a cause di forza maggiore e pertanto non soggette a recupero delle frazioni orarie, potranno assumersi solo in presenza di circostanze insuperabili, concretamente e adeguatamente riscontrabili con atti ed elementi probatori che consentano di affermare inequivocabilmente la sussistenza della causa di forza maggiore.

Si ritiene comunque utile osservare, come la CM n. 243 del 22.9.1979 sia stata emanata in un contesto radicalmente dissimile da quello attuale, sia in termini di omogenea distribuzione territoriale dei differenti percorsi e indirizzi di studio, che di efficienza della rete del sistema di trasporto pubblico, senza trascurare che l'autonomia organizzativa e didattica, introdotta successivamente alla circolare, offre alle scuole strumenti innovativi e flessibili maggiormente idonei a soddisfare le *"esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale"*, superando anche eventuali vincoli legati al sistema dei trasporti che non abbiano le caratteristiche della straordinarietà e dell'imprevedibilità più volte citate.

Tanto premesso, in considerazione della doverosa attività di supporto al pieno esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e del potere di vigilanza attribuito a questa Direzione Generale, al fine di prevenire l'adozione di atti dai quali possano discendere profili di responsabilità (dirigenziale, disciplinare, amministrativa) conseguenti a determinazioni imprudenti, carenti nella motivazione in quanto non supportate da adeguata istruttoria, e pertanto illegittime, che peraltro esporrebbero al rischio di un potenziale danno erariale in ragione della mancata prestazione lavorativa del personale docente laddove non venisse previsto il recupero della frazione oraria non svolta, si invitano i Dirigenti scolastici e, per il loro tramite, gli Organi collegiali ad operare con estrema cautela nell'adozione di eventuali provvedimenti connessi alle sopracitate cause di forza maggiore.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI